

Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2003²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. A tal fine contribuisce all'informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.

Art. 2 Campo d'applicazione personale

¹ La presente legge si applica:

- a. all'amministrazione federale;
- b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa;
- c. ai Servizi del Parlamento.

² La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.⁴

³ Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se:

RU 2006 2319

¹ RS 101

² FF 2003 1783

³ RS 172.021

⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

- a. è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati;
- b. l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure
- c. i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.

Art. 3 Campo d'applicazione materiale

¹ La presente legge non si applica:

- a. all'accesso a documenti ufficiali concernenti
 1. procedimenti civili,
 2. procedimenti penali,
 3. procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,
 4. procedure internazionali di composizione delle controversie,
 5. procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché
 6. procedimenti arbitrali;
- b. al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza.

² L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020⁵ sulla protezione dei dati (LPD).⁶

Art. 4 Riserva di disposizioni speciali

Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che:

- a. dichiarano segrete determinate informazioni; o
- b. prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.

Art. 5 Documenti ufficiali

¹ Per documento ufficiale si intende ogni informazione:

- a. registrata su un supporto qualsiasi;
- b. in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e
- c. concernente l'adempimento di un compito pubblico.

² Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

⁵ RS 235.1

⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

³ Non sono considerati ufficiali i documenti:

- a. utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;
- b. la cui elaborazione non è terminata; o
- c. destinati all'uso personale.

Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali

Art. 6 Principio della trasparenza

¹ Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

² Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore.

³ Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.

Art. 7 Eccezioni

¹ Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:

- a. ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria;
- b. perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
- c. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d. compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
- e. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
- f. compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
- g. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari;
- h. far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.

² Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso.

Art. 8 Casi particolari

¹ Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.

² I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.

³ Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.

⁴ L'accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.

⁵ L'accesso ai rapporti di valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione federale e dell'efficacia delle sue misure è garantito.

Art. 97 Protezione dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche

¹ I documenti ufficiali che contengono dati personali o dati concernenti persone giuridiche devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

² Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, ai dati personali si applica l'articolo 36 LPD⁸ e ai dati concernenti persone giuridiche l'articolo 57s della legge del 21 marzo 1997⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali

Art. 10 Domanda di accesso

¹ La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.

² Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.

³ La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:

- a. tiene conto dei bisogni particolari dei media;
- b. può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti;
- c. può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.

⁷ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

⁸ RS 235.1

⁹ RS 172.010

Art. 11¹⁰ Diritto di essere consultati

¹ Se prevede di accordare l'accesso a documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'autorità consulta il terzo interessato e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

² Informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

Art. 12 Presa di posizione dell'autorità

¹ L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.

² Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi.¹¹

³ Se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.¹²

⁴ L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto.

Art. 13 Mediazione

¹ Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:

- a. il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
- b. sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine; o
- c. che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà.

² La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.¹³

³ Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.

¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹¹ Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹² Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹³ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

Art. 14 Raccomandazione

Se la mediazione non ha successo, l'IFPDT¹⁴ emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all'attenzione dei partecipanti alla procedura.

Art. 15 Decisione

¹ Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁵ sulla procedura amministrativa.

² Per il resto l'autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:

- a. intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;
- b.¹⁶ intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi.

³ La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.

Art. 16¹⁷ Ricorso

¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

² Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.

Art. 17 Emolumenti

¹ L'accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto al versamento di un emolumento.¹⁸

² Non vengono riscossi emolumenti per:

- a. le domande il cui trattamento richiede poco lavoro;
- b. la procedura di mediazione (art. 13); e
- c. la procedura di decisione (art. 15).

¹⁴ Nuova espr. giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵ RS **172.021**

¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

¹⁸ Correzione del 16 giu. 2014 (RU **2014** 2599).

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.

⁴ Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.

Sezione 4: IFPDT

Art. 18 Compiti e competenze

Secondo la presente legge, l'IFPDT ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:¹⁹

- a. dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14);
- b. d'ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;
- c. si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza.

Art. 19 Valutazione

¹ L'IFPDT valuta l'applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

² Un primo rapporto sui costi provocati dall'esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

³ I rapporti dell'IFPDT sono pubblicati.

Art. 20 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

¹ Nell'ambito della procedura di mediazione, l'IFPDT ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio.

² L'IFPDT sottostà al segreto d'ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consulta i documenti ufficiali o da cui ottiene informazioni.²⁰

¹⁹ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

²⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 21** Esecuzione

Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti:

- a. la gestione dei documenti ufficiali;
- b. l'informazione sui documenti ufficiali;
- c. la pubblicazione dei documenti ufficiali.

Art. 22 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 23 Disposizione transitoria

La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo la sua entrata in vigore.

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 2006²¹

²¹ DCF del 24 mag. 2006.

Allegato
(art. 22)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...²²

²² Le mod. possono essere consultate alla RU **2006** 2319.

